

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1033

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**(BIONDI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(MARONI)**

Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa

*Presentato il 26 luglio 1994*

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'esigenza di una più adeguata tutela dei diritti di difesa delle persone coinvolte nelle vicende giudiziarie e di una più accurata disciplina dei presupposti per l'emissione di misure cautelari rappresenta i punti di un dibattito che da tempo si sta svolgendo nella cultura giuridica e che, in termini generali, trovano ampio consenso presso gli operatori del diritto, le istituzioni interessate, le forze politiche e la stessa coscienza collettiva. Sin dal suo documento programmatico il Governo recepì dette esigenze ed espresse l'intento di realizzarle attraverso riforme che costituissero un fedele adeguamento della normativa processuale ai principi che la Costituzione detta in materia.

Il presente disegno di legge si muove in questa prospettiva e, sotto tale aspetto, si collega alle linee ispiratrici del decreto-

legge 14 luglio 1994, n. 440; ma, oltre a rimettere l'intero contenuto della proposta di riforma al più ampio dibattito parlamentare senza anticipazioni cogenti, si discosta dal precedente provvedimento per certi profili, essendosi preso atto, con lealtà, delle preoccupazioni da più parti espresse in ordine all'effetto di demotivazione che per gli organi di indagine avrebbero potuto determinare alcune norme del citato decreto. Inoltre, il disegno di legge si dà carico di calibrare le esigenze di tutela della libertà individuale in rapporto alle « dolorose » necessità delle indagini, ma nell'ambito di un contesto — come quello attuale — reso difficile sia dal costante attacco della criminalità organizzata sia dalla diffusione dei reati contro la pubblica amministrazione. Si tratta perciò di un contesto estremamente reattivo a ri-

forme che, in sé legittime ed anzi auspicabili, possono tuttavia apparire come « depotenzianti » la necessaria funzione repressiva.

Con l'articolo 1 sono state apportate due significative modifiche all'articolo 274 del codice di procedura penale, al fine di meglio precisare l'ambito delle esigenze probatorie che giustificano l'adozione di una misura cautelare e di restringere il numero dei casi nei quali il pericolo di reiterazione del reato giustifica l'adozione di una misura cautelare.

È stata, pertanto, precisata la lettera a) del comma 1 rendendo complessivamente più rigorosa, rispetto all'attuale, la disciplina generale che presiede all'adozione di misure cautelari per esigenze probatorie, nel modo seguente:

il generico riferimento alle « indagini » è stato sostituito da altro, più puntuale, agli « atti di indagine »;

le esigenze cautelari sono ora definite non solo inderogabili ma anche specifiche;

il concreto pericolo deve essere anche attuale;

è ribadita la sanzione processuale della nullità del provvedimento, contenuta nell'articolo 292, nel caso in cui non vengano indicate le circostanze di fatto che giustificano la misura;

è stato chiarito definitivamente il principio secondo cui le esigenze sulle quali può basarsi il provvedimento cautelare non possono essere relative ad un generico pericolo di inquinamento delle prove ma devono riferirsi concretamente al fatto specifico che forma oggetto delle indagini.

Si tratta, in prevalenza, di innovazioni che ribadiscono principi già implicitamente desumibili dalla disciplina esistente, che peraltro è stato ritenuto opportuno codificare espressamente.

Con la modifica della lettera c) si stabilisce che, per l'adozione di una misura cautelare, può essere invocato il pericolo di recidiva esclusivamente con riferimento ai

reati della stessa specie che siano anche puniti con pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione.

Con l'articolo 2 viene modificato l'articolo 275 del codice di procedura penale.

Il comma 2-bis dell'articolo 275 specifica il principio di proporzionalità, contenuto nel precedente comma 2, precludendo la possibilità di disporre una misura detentiva quando sia prevedibile la concessione della sospensione condizionale della pena. Il successivo riferimento all'eventualità di applicazione concordata della pena è lasciato al prudente apprezzamento del giudice considerato che trattasi di giudizio prognostico avente ad oggetto scelte che rientrano nella totale disponibilità di soggetti terzi (imputato e pubblico ministero) e che, come tale, potrebbe rivelarsi insuscettibile di previsione attendibile. È stato ulteriormente ribadito il concetto secondo cui la custodia cautelare in carcere deve rappresentare la *extrema ratio*.

L'articolo 3 rafforza definitivamente il principio, introdotto dalle modifiche di cui agli articoli che precedono, in base al quale l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere deve essere il più ridotto possibile. La custodia cautelare in carcere è, pertanto, circoscritta (comma 2 del nuovo articolo 280 del codice di procedura penale) alle sole ipotesi criminose punite con la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni. Il limite non ricorre (comma 3 del nuovo articolo 280 del codice di procedura penale) nei confronti di coloro che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, abbiano con ciò dimostrato l'inadeguatezza della misura meno grave.

Con l'articolo 4 si apporta una modifica al testo dell'articolo 291 del codice di procedura penale anche in questo caso chiarendo, onde evitare difformi prassi applicative, che il pubblico ministero, all'atto di richiedere l'adozione di una misura cautelare al giudice per le indagini preliminari, deve fornire a quest'ultimo anche gli elementi favorevoli all'imputato e, in particolare, quelli che costituiscono il contenuto delle memorie difensive. È stata inoltre eliminata la possibilità del pubblico mini-

stero di vincolare il giudice all'adozione esclusiva della misura cautelare da lui richiesta.

L'articolo 5 rende più puntuale e specifico l'obbligo di motivazione del giudice nel provvedimento di adozione di una misura cautelare. In particolare, con la modifica della lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale, si stabilisce che nell'enunciazione dei motivi dovrà essere fatto riferimento, laddove naturalmente sia in rapporto di conseguenza logica con le esigenze che giustificano la misura, alla gravità del reato ed alla pericolosità del soggetto, nonché — e ciò costituisce una novità di rilievo — che il giudice dovrà tenere anche conto del tempo trascorso dalla commissione del reato. La modifica della lettera *d*) dello stesso articolo 292 è conseguenziale alla novellazione dell'articolo 274, comma 1, lettera *a*).

Con l'articolo 6 si prevede, al comma 1, la facoltà per il giudice per le indagini preliminari di interrogare l'indagato prima di decidere in ordine ad una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare. Il comma 2 introduce una norma di coordinamento grazie alla quale anche il verbale dell'interrogatorio assunto dal giudice per le indagini preliminari prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure può essere acquisito nel fascicolo del dibattimento ed essere utilizzato dal giudice, se oggetto di contestazione ai sensi dell'articolo 503, comma 5, del codice di procedura penale.

Con l'articolo 7 viene introdotta una nuova disciplina dell'estinzione delle misure cautelari disposte per esigenze probatorie. Mantengono l'attuale regolamentazione le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere; quest'ultima, invece, salvo che si proceda per i delitti di criminalità organizzata o ad essa strumentali, non può avere durata superiore a trenta giorni e può essere rinnovata solamente altre due volte entro il limite complessivo di novanta giorni.

Con l'articolo 8 si è dato seguito ad un invito della Corte costituzionale al legisla-

tore, rivolto con la sentenza n. 114 del 1994, con cui è stata segnalata l'incongruenza del computo dei periodi di « astensione » dalle udienze dei difensori nei termini di prescrizione del reato e di custodia cautelare. Si sono quindi apportate le conseguenti modifiche all'articolo 304 del codice di procedura penale ed all'articolo 159 del codice penale.

Con l'articolo 9 si riconosce espressamente il diritto del difensore ad ottenere copia degli atti depositati nel procedimento di riesame (articolo 309 del codice di procedura penale) e nell'appello sui provvedimenti in materia di misure cautelari (articolo 310 del codice di procedura penale).

Con l'articolo 10 viene realizzata un'altra importante innovazione rispetto al sistema vigente: viene infatti radicalmente modificata la disciplina delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale, introducendo il principio della loro conoscibilità salvo che si proceda per delitti previsti dall'articolo 275, comma 3, o puniti con la reclusione superiore nel massimo a quattro anni. Per gli altri reati cade, dunque, il divieto di comunicazione dell'iscrizione, sia pure esclusivamente nei confronti dell'indagato e del suo difensore ove ne facciano richiesta.

Al pubblico ministero viene comunque riconosciuto (comma *3-bis* dell'articolo 335) il potere di disporre la segretezza sulle iscrizioni, per esigenze attinenti all'attività investigativa, ma per un periodo che non superi complessivamente i tre mesi. Si ritiene, in tal modo, di agevolare l'esercizio delle facoltà difensive e, in particolare, di favorire e di anticipare nel tempo il ricorso ai riti alternativi.

Nel comma *3-ter* dell'articolo 335, infine, si provvede affinché non si verifichi che le modalità di risposta all'istanza dell'interessato, in caso di segretezza della notizia, possano comunque « disvelare » la pendenza del procedimento.

Nell'articolo 11 è prevista un'innovazione in tema di informazione di garanzia: si è inteso chiarire nel modo più esplicito

possibile che essa va inviata solamente se deve essere compiuto un atto garantito e non in qualsiasi momento dell'indagine preliminare.

Nell'articolo 12 viene introdotta una modifica all'articolo 386, comma 5, del codice di rito con la quale viene eliminato il riferimento all'infermità dell'arrestato o del fermato: in tal modo si consente in tutti i casi l'esercizio della facoltà del pubblico ministero di disporre gli arresti domiciliari anziché la custodia in carcere nei confronti del fermato o dell'arrestato. Si tratta di un'ulteriore espressione della linea ispiratrice del presente disegno di legge: così potrà essere evitata la custodia in carcere per i soggetti che manifestano una minore pericolosità.

L'articolo 13 va ad incidere sull'articolo 38 delle disposizioni di attuazione in materia di facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova. Si prevede, infatti, che, nel corso delle indagini preliminari, il difensore possa presentare elementi difensivi, in vista della decisione, direttamente al giudice, senza passare attraverso il pubblico ministero (secondo quanto ritenuto anche

da un indirizzo che si sta affermando nella giurisprudenza della Corte di cassazione).

Con l'articolo 14 si modifica l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, includendo nel novero delle inibitorie in esso previste il divieto di assumere determinati incarichi direttivi presso persone giuridiche pubbliche e società con partecipazione di capitale pubblico.

L'ultimo articolo modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. Nella nuova stesura si prevede la formazione di un elenco alfabetico di avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio in numero proporzionale a quello dei magistrati in servizio negli uffici del circondario, con aggiornamento annuale; si prevede altresì che la reperibilità ai fini della difesa sia assicurata anche in caso di astensione collettiva dall'attività giudiziaria. Per il periodo di prima applicazione delle norme innovative l'articolo 15 in esame dispone che il presidente del tribunale curi la formazione dell'elenco degli avvocati disponibili alla difesa di ufficio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Nell'articolo 274 del codice di procedura penale, la lettera *a)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« *a)* quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze per il compimento di atti di indagine relativi ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità delle prove, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità; ».

2. Nell'articolo 274, comma 1, lettera *c)*, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione. Il concreto e attuale pericolo è desunto anche dai precedenti penali dell'imputato. ».

## ART. 2.

1. L'articolo 275 del codice di procedura penale è così modificato:

*a)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari se il giudice ritiene presumibile che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Il giudice può tener conto, a tali fini, dell'eventuale applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti. »;

*b)* il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: « La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto ove sussistano e siano specificamente

indicate particolari esigenze cautelari per le quali risulti assolutamente inadeguata ogni altra misura. ».

#### ART. 3.

1. L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 280. — (*Condizioni di applicabilità delle misure coercitive*). — 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare. ».

#### ART. 4.

1. L'articolo 291 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, dopo le parole: « su cui la richiesta si fonda » sono aggiunte le seguenti: « nonché le deduzioni e le memorie difensive »;

b) il comma 1-bis è abrogato.

#### ART. 5.

1. L'articolo 292, comma 2, del codice di procedura penale è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustifi-

cano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza anche con riferimento alla gravità del reato, alla pericolosità del soggetto, desunta tra l'altro dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto e tenuto conto in ogni caso del tempo trascorso dalla commissione del reato; »;

*b)* la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* la fissazione della data di scadenza della misura in relazione agli atti di indagine da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera *a)* dell'articolo 274; ».

#### ART. 6.

1. Nell'articolo 299 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Il giudice, valutati gli elementi adottati per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio dell'imputato. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. ».

2. Nell'articolo 503, comma 6, del codice di procedura penale, dopo le parole: « a norma degli articoli 294, » sono inserite le seguenti: « 299 comma 3-*ter*, ».

#### ART. 7.

1. Nell'articolo 301 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Quando si procede per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 275 comma 3, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento di atti di indagine previsti dall'articolo 274 comma 1 lettera *a)* non può avere durata superiore a trenta giorni.

2-ter. La rinnovazione della medesima misura è disposta per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della sua scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento degli atti di indagine per i quali la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato. ».

#### ART. 8.

1. Nell'articolo 304 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I termini previsti dall'articolo 303 comma 1 lettera a) sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1 lettere a) e b). ».

2. Nel primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: « la sospensione del procedimento penale » sono inserite le seguenti: « o dei termini di custodia cautelare ».

#### ART. 9.

1. Nell'articolo 309, comma 8, del codice di procedura penale l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. ».

2. Nell'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. ».

#### ART. 10.

1. Nell'articolo 335 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'arti-



colo 275 comma 3 e comunque per un delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a quattro anni, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito e al suo difensore ove ne facciano richiesta.

*3-bis.* Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

*3-ter.* La segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è negativa o se non può essere data risposta, informa il richiedente, entro dieci giorni, mediante certificazione su cui è apposta la formula: "nulla". ».

#### ART. 11.

1. Nell'articolo 369, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia » sono sostituite dalle seguenti: « Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia ».

#### ART. 12.

1. Nell'articolo 386, comma 5, del codice di procedura penale le parole: « , se infermo, » sono soppresse.

#### ART. 13.

1. Nell'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunti i seguenti commi:

« *2-bis.* Il difensore della persona sottoposta alle indagini può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.

2-ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione. ».

#### ART. 14.

1. Nell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai soggetti indicati nel comma 1 è altresì fatto divieto di esercitare l'ufficio di amministratore, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza delle persone giuridiche pubbliche ovvero degli enti e delle imprese pubbliche e delle società con partecipazione di capitale pubblico superiore al venti per cento o delle società controllate da queste ultime; ai medesimi soggetti è fatto inoltre divieto di esercitare l'ufficio di sindaco delle persone giuridiche nonché di svolgere presso di esse il controllo legale dei conti. ».

#### ART. 15.

1. L'articolo 29 delle norme approvate con il citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il presidente del tribunale, su designazione nominativa del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, provvede alla formazione di un elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio in numero proporzionale a quello dei magistrati in servizio negli uffici del circondario. L'elenco è aggiornato con cadenza annuale.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario. »;

*b)* nel comma 3, dopo le parole: « ogni giorno » sono inserite le seguenti: « , anche in caso di astensione collettiva dall'attività giudiziaria, ».

2. Nella prima applicazione del presente articolo, il presidente del tribunale provvede alla formazione dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 29 delle norme approvate con il citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dalla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.